

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Settore Gestione - Decreto dirigenziale n. 113 del 2 novembre 2009 – Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e tecnologia Ambientale - Revoca D.D.n.5 del 23/04/09 ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO che:

- Con ordinanza n.281 del 30/11/00 del Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania veniva approvato lo schema di bando per l'indizione della gara da aggiudicare mediante appalto concorso ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 358/92 del progetto "Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e tecnologia Ambientale" S.I.R.E.NET.T.A. che si proponeva di monitorare il flusso dei rifiuti prodotti, raccolti, recuperati e smaltiti nella regione Campania;
- Con ordinanza commissariale n.449 del 21/09/01 venivano approvati gli esiti di gara e l'appalto veniva affidato per l'importo di € 9.270.401,34 oltre IVA alla R.T.I. costituito da Enterprice Ericsson SpA (mandataria) – Daelit srl e Cid Software studio srl (mandanti);
- Con ordinanza commissariale n.893 del 27/11/01 veniva approvato lo schema di contratto, sottoscritto in data 11/02/02
- Con ordinanza commissariale n.290 del 27/02/02 veniva approvato uno schema di atto aggiuntivo, sottoscritto in data 13/09/02;
- Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31/10/2008, in previsione della cessazione delle competenze commissariali al 31/12/2008 per gli interventi a valere su Fondi POR 2000-2006 - misura 1.7, al fine di accelerare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti, le Missioni di cui all'art. 1 dell'OPCM n. 3705 del 18 settembre 2008, ognuna per propria competenza, sono state autorizzate a trasferire al bilancio regionale le residue risorse finanziarie assegnate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania ai sensi della delibera di giunta n. 2014 del 2003 e successive, a valere su Fondi POR, annualità 2000-2006 - misura 1.7, nonché a trasmettere alla Regione Campania la pertinente documentazione tecnico – amministrativa;
- Con DGR n.619 del 27/03/2009 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa di cui all'art.5 dell'OPCM n.3710/2008 limitatamente:
 - alla conclusione degli interventi in fase di avanzata realizzazione e alla relativa rendicontazione;
 - all'esecuzione di quelli non ancora realizzati;
 - alla riprogrammazione finanziaria delle somme non utilizzate;rispondendo delle obbligazioni derivanti dalle attività poste in essere a decorrere dal 1 gennaio 2009 atteso anche che il D.L. 90/2008 convertito nella Legge 123/08 prevede, comunque, la prosecuzione delle altre attività del Sottosegretariato all'emergenza rifiuti sino al 31/12/2009.
- Con DGR n. 660 del 3/04/2009 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa del progetto "Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e tecnologia Ambientale S.I.R.E.NET.T.A." ai sensi dell'art.5 OPCM 3710/08 rispondendo unicamente delle obbligazioni derivanti dalle attività poste in essere a decorrere dal 1/01/2009.
 - Con nota in data 9/03/2009 la ditta Daelit srl ha comunicato che con contratto rogato il 17/12/2008 dal notaio francesco Fasano in Napoli (rep.n.12394 e racc. 7227), la società Di.Elle.Ti. s.r.l. ha affittato il ramo di azienda della Daelit s.r.l. a far data dall'atto di rogito per la durata di cinque anni;
- Con nota del 15/03/2009 la ditta Di.Elle.Ti. s.r.l. ha trasmesso la documentazione rito;
- Con D.D. n. 5 del 23/04/09 si approvava il subentro della società Di.Elle.Ti. s.r.l. con sede in CASORIA (NA) Via Piave n.57, al subentro alla Daelit s.r.l., ai sensi dell'art. 51 del d.lgs 163/2006, nel Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, quale mandante, per il completamento dell'intervento "Sistema Informativo Regionale Emergenza rifiuti Network e Tecnologia Ambiente – S.I.R.E.NET.T.A." di cui al contratto rep.n.102 dell'11/02/2002;

CONSIDERATO

- Che con nota n. 0021054 del 13/07/2009 a firma del Capo Missione del Sottosegretariato /MITO veniva trasmessa la sentenza del tribunale di Napoli in data 16/05/2008 – avverso la quale la stessa Struttura ha intercorso appello - con la quale il contratto rep.n.102 dell'11/02/2002 è stato

dichiarato risolto;

PRESO ATTO

- Dei contenuti della sentenza che rendono esecutiva la risoluzione del contratto dalla data del 15/05/2008 tra il Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti e il R.T.I. costituito da Enterprice Ericsson SpA – Daelit srl e Cid Software studio srl;

CONSIDERATO

- Che la sentenza è intervenuta ex ante la DGR n. 660 del 3/04/2009, con la quale la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa del progetto “Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e tecnologia Ambientale S.I.R.E.NET.T.A.” ai sensi dell’art.5 OPCM 3710/08, rispondendo unicamente delle obbligazioni derivanti dalle attività poste in essere a decorrere dal 1/01/2009;

RITENUTO

- Che, pertanto, alla data del subentro della Regione nella gestione amministrativa del progetto S.I.R.E.NET.T.A. il rapporto contrattuale era già risolto con il RTI;
- Che l’esercizio dell’autotutela amministrativa è preordinato ad assicurare che la Pubblica Amministrazione possa, nel miglior perseguimento dell’interesse pubblico primario affidato alle sue cure, esercitare il diritto di riesaminare la sua attività provvedimento ed eventualmente correggerla mediante l’utilizzazione dello strumento autoritativo della revoca;
- Che l’atto di autotutela, deve essere adeguatamente motivato e soprattutto giustificato da reali e concrete ragioni di interesse pubblico alla caducazione del precedente provvedimento adottato, che consiglino tale tipo di intervento correttivo;
- Che occorre provvedere alla revoca del D.D. n. 5 del 23/04/09 riguardante il subentro della Di.Elle.Ti. s.r.l. nel RTI per la mancanza di presupposti oggettivi, essendo tale contratto risolto per gli effetti della sentenza del tribunale di Napoli in data 16/05/2008, di cui il Settore veniva a conoscenza soltanto a seguito della citata nota n. 0021054 del 13/07/2009 del Sottosegretariato /MITO;

VISTO

- il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 (Codice degli appalti);
- l’OPCM 3710/2008
- la D.G.R. n.619/2009;
- la D.G.R. n. 660/2009

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore

DECRETA

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e approvate:

- Di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n.241/1990 e s.m.i. il D.D. n. 5 del 23/04/09 riguardante il subentro della Di.Elle.Ti. s.r.l. nel RTI per la mancanza dei requisiti oggettivi, stante la risoluzione contrattuale disposta con sentenza del tribunale di Napoli in data 16/05/2008.
- Di notificare il presente provvedimento alla società Di.Elle.Ti. s.r.l. con sede in CASORIA (NA) Via Piave n.57.
- Di inviare al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C., e all’Assessore al ramo per opportuna conoscenza.

Il Dirigente del Settore
Dott. Donato Madaro